DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 7

Gli operai sono inscritti alla Cassa nazionale nel ruolo delle mutualita'.

Essi possono pero' domandare di' essere inscritti o di far passaggio al ruolo dei contributi riservati secondo le norme che regolano la Cassa di previdenza, rimanendo inalterato il contributo dello Stato per la pensione nel ruolo delle mutualita'.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it